



OSSERVATORIO NORMATIVO – GENNAIO-AGOSTO 2026

(a cura di Mattia COLOMBO)

I) LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. Pubblichiamo in forma integrale il **decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81**, che, recependo la direttiva UE 2024/1203, apporta sostanziali modifiche al titolo VI-bis del Codice Penale (dedicato ai “delitti contro l’ambiente”) e al d.lgs. 231/2001. Si segnala in particolare ai lettori l’introduzione dell’“habitat” accanto all’“ecosistema” nella fattispecie di inquinamento ambientale (art. 1, lett. c)), che vede così ampliato il proprio ambito oggettivo di applicazione, del reato di “commercio di prodotti inquinanti” nel nuovo art. 452-bis.1 c.p. (art. 1, lett. d)) e dell’art. 452-*quinqüiesdecies* c.p., recante la nozione, comune ad alcuni dei delitti contro l’ambiente, di “abusività” (art. 1, lett. f)). Inoltre, il nuovo decreto criminalizza la “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4) e la “produzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5), così ampliando la tradizionale area di operatività del diritto penale dell’ambiente anche alla tutela di obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico dovuto ad attività umane.

Titolo I: OGGETTO E DEFINIZIONI

(omissis)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II: MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Art. 3. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

c) all'articolo 452-bis:

1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1. in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2. in danno di specie animali o vegetali protette;

3. in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4. in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;

d) dopo l'articolo 452-bis è inserito il seguente:

«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusività). – Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

- 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
- 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;

g) l'articolo 733-bis è abrogato.

Art. 4. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5. Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Art. 6. Disposizioni applicabili

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale.

Art. 7. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Titolo III: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1.»;

2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Titolo IV: ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9. Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:

a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;

2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Art. 10. Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte:

- a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
- b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
- c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 11. Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedimento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalità di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»

(omissis)

2. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in esecuzione del regolamento UE 2025/40, ha introdotto alcune modifiche alla parte IV del Codice dell'ambiente – mediante un nuovo art. 226-*quinquies* – in materia di **obbligo di compostabilità di imballaggi**, prevedendo che determinate categorie di imballaggi, *“messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale”*, vengano prodotti in conformità *“alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo”*. La disposizione regola altresì casi di esenzioni in conformità al citato regolamento, oltre che il rapporto con la normativa preesistente, anche con riferimento agli standard di sicurezza alimentare (4°co.). Viene contestualmente introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo (art. 261, co. 4-*quinquies*): *“Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino*



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore (...)".

II) REGOLAMENTI MINISTERIALI

1. Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2026, n. 73, "Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31" (in GU Serie Generale n. 108 del 12.5.2026) introduce alcune semplificazioni in materia di **autorizzazione paesaggistica** ai sensi del d.lgs. 142/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") con riferimento, segnatamente, alle opere su beni paesaggistici che vanno esenti da detta autorizzazione (art. 4 e all. A al d.p.R. 31/2017), o il cui procedimento autorizzativo è semplificato (all. B al d.p.R. 31/2017). Le modifiche interessano campeggi e altre strutture turistico-ricettive. Si riporta uno stralcio del decreto.

[...] *"Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera A.27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi";

b) alla lettera B.26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva".

2. Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026 recante la "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" (in GU Serie Generale n. 98 del 29.4.2026), definisce le caratteristiche essenziali dei "Centri di raccolta rifiuti" istituiti ai sensi dell'art. 183, lett. mm), TUA, *"per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"* (artt. 1 e 2). Vengono poi riportati i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività di "centro di raccolta rifiuti" (art. 3), tra i quali spicca l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 TUA. La disciplina definisce anche le modalità concrete di conferimento nei centri (art. 4),



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

che deve avvenire solo “*a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto*”, e di deposito temporaneo dei rifiuti che “*sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del centro, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi*”. In più, è fatto obbligo ai gestori di provvedere, “*nelle giornate di apertura*” dei centri, “*alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro e, laddove necessario, [di avviare] le procedure per la rimozione e la gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi centri*”. Infine, vengono stabilite specifiche condizioni di conferimento e gestione per particolari categorie di rifiuti (art. 5). Si tratta di disposizioni imperative che vincolano l'attività del gestore dei centri all'attuazione di cautele determinate in funzione della pericolosità per l'ambiente del deposito, anche solo temporaneo, di oggetti appartenenti a singole categorie merceologiche. Il decreto è compendiato da un allegato che riporta le tipologie di rifiuti conferibili per le utenze domestiche (all. 1) mentre le utenze non domestiche subiscono un'ulteriore preclusione, essendo ammesse al deposito presso i centri delle sole tipologie che compaiono anche nell'all. L-quater alla parte IV del TUA.

3. Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 maggio 2026, recante “attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (in GU Serie Generale n.144 del 24-06-2026) apporta modifiche alla disciplina sull'utilizzo di metalli o altre sostanze pericolose (RoHS) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di cui al richiamato d.lgs. n. 27/2014, a sua volta emanato in attuazione della direttiva 2011/65/UE “sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Le modifiche riguardano tutta la tabella di cui all'all. III del decreto legislativo, recante specifici limiti quantitativi e condizioni per cui le sostanze generalmente vietate ex art. 4, 1° co. (e, in particolare, il piombo), sono invece ammesse in via eccezionale.

III) ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Con delibera del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 febbraio 2026 è stato approvato il Regolamento UE 2026/405 relativo ai detersivi e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.

Dopo un capo I, dedicato esclusivamente a disposizioni di carattere definitorio, il regolamento riserva il capo II ai requisiti di messa in circolazione nel mercato dei prodotti, per garantire quell’*“elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente”* cui gli estensori fanno riferimento nell'art. 1. Essi sono la biodegradabilità (art. 4, secondo i parametri analiticamente riportati nell'all. I), il rispetto degli standard nel caso di prodotti a base di microrganismi (art. 5 e all. II) e le limitazioni per quelli contenenti fosfati e altri composti del fosforo (art. 6, all. III). All'art. 7 sono altresì contenute disposizioni per la sperimentazione degli effetti dei prodotti sugli animali. Il capo III è invece dedicato agli obblighi di fabbricanti (art. 8), importatori (art. 10) e distributori (art. 11). Questi ultimi due soggetti sono equiparati ai fabbricanti se “a) immettono sul mercato un detersivo o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale; b) modificano un detersivo o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure c) mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

all'utilizzatore finale" (art. 13) e sono soggetti ad obblighi aggiuntivi se comunque "confezionano o riconfezionano un detergente o un tensioattivo" (art. 14). Il capo IV è dedicato alla etichettatura, mentre con il capo V il legislatore eurounitario introduce il passaporto digitale di prodotto, ossia uno strumento "*accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici, conformemente ai diritti di accesso stabiliti (...) (art. 21, par. 1, lett. f))* che "*indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al presente regolamento*" (art. 21, par. 1, lett. b)). Sarà un atto attuativo della Commissione a specificare i requisiti tecnici che dovrà presentare questo supporto informativo digitale (par. 10).